



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE
VAL D'ESINO E RIVIERA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
TECNICA PER LE PISTE DESTINATE AGLI
SPORT SULLA NEVE**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 16/04/2018

Art. 1 - Inquadramento

La Commissione Tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve è istituita quale organo tecnico-consultivo di supporto all'espletamento delle funzioni attribuite alle Comunità Montane ai sensi della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna"*.

Art. 2 - Composizione

La Commissione Tecnica potrà essere composta da 3, 5 o 7 componenti, aventi specifiche competenze tecniche nell'ambito degli aspetti tematici previsti dalla normativa regionale di riferimento, con particolare attenzione al perseguimento delle condizioni di sicurezza per l'utenza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe.

I componenti della Commissione prestano la loro attività anche con sopralluoghi nelle aree interessate, da svolgersi anche nel periodo invernale, e devono pertanto praticare l'attività sciistica.

Art. 3 - Nomina

La Commissione piste, sulla base di quanto disposto al punto 2, è nominata con decreto del Presidente pro-tempore della Comunità Montana. La Commissione dura in carica per anni cinque, salvo successive disposizioni regionali che possano modificarne le funzioni ovvero non richiederne la costituzione, e può essere prorogata, anche in assenza di provvedimenti espressi, di un ulteriore anno. La Commissione potrà comunque essere rinominata, anche prima della sua scadenza naturale, per sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari, ovvero in ragione di particolari problematiche delle quali si darà atto nel provvedimento di nomina della nuova Commissione Tecnica, il quale ha immediato valore di revoca dei componenti precedentemente nominati.

Art. 4 - Funzioni

La Commissione tecnica svolge una mera funzione consultiva di supporto tecnico in favore del soggetto preposto al rilascio dei provvedimenti amministrativi finali. È nella facoltà di tale soggetto richiedere il parere preventivo della Commissione, in considerazione del grado di complessità dell'istruttoria.

Art. 5 - Sedute

Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico, anche quando le stesse comprendano sopralluoghi presso le piste da sci; alle stesse possono essere invitati, per esigenze tecniche, gli esercenti delle piste, dipendenti e tecnici, funzionari e rappresentanti degli Enti Locali interessati ed ulteriori soggetti a discrezione della Commissione medesima. Essa è da ritenersi regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% più 1 dei componenti.

Art. 6 - Lavori

I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Commissione, ed in sua assenza da un delegato. Ciascun membro è tenuto ad esprimersi secondo le competenze ed il ruolo per il quale è stato nominato.

Art. 7 - Verbali

I verbali delle sedute della Commissione sono di norma redatti nella seduta formale al termine dei lavori da un componente che assolve anche al compito di segretario, e sono firmati in calce dai membri che vi hanno partecipato. Qualora non si possa procedere contestualmente alla redazione del verbale si provvederà alla verbalizzazione degli argomenti trattati e delle principali problematiche emerse, che saranno sottoscritti dai partecipanti. Essi saranno trasmessi, a cura del segretario, all'indirizzo pec, e-mail ovvero al numero di telefax che ciascun componente è tenuto a comunicare a tale scopo alla Comunità Montana.

Art. 8 - Pareri

I pareri della Commissione sono di regola espressione unanime dei componenti presenti alla seduta; eventuali tesi divergenti da quella maggioritaria dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

Art. 9 - Incompatibilità o conflitto di interesse

Non possono far parte della Commissione i soggetti che:

- ricoprono cariche amministrative;
- svolgono funzioni tecniche anche in via occasionale per le pratiche afferenti alla Commissione medesima;
- detengono interessi economici rilevanti nella società di impianti o di gestione delle aree sciabili;
- esercitano attività a qualunque titolo connesse agli sport sulla neve sul territorio della Comunità Montana.

Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione dei soggetti aventi, rispetto alle materie in esame, interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. In tal caso, i componenti in conflitto di interesse, anche potenziale, dovranno astenersi dal partecipare ai lavori.

Art. 10 - Compenso

Ai componenti della Commissione, che non siano amministratori o dipendenti della Comunità Montana o di altri Enti pubblici e che svolgano attività professionale spetta per la presenza, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 139 del 24.04.1997, esecutiva, un gettone di presenza di £ 150.000= (€ 77,47=) lorde per ogni giornata di riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza, calcolato in 1/5 del prezzo vigente di un litro di carburante per i chilometri percorsi. Per la partecipazione alle eventuali sedute della Commissione non validamente costituite il compenso corrisposto sarà ridotto in misura del 50% rispetto a quanto stabilito.

Art. 11 - Convocazione

La Comunità Montana prima della convocazione provvede ad effettuare una verifica informale con i componenti della Commissione al fine di stabilire la data delle sedute, e sulla base di dette verifiche procederà alla convocazione formale.

La Commissione tecnica si riunisce previa formale convocazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana.

L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, a discrezione della Comunità Montana, potrà essere causa di revoca della nomina.